

N. 67-1//2023 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO

I Sezione Civile

Procedure Concorsuali

riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Rodolfo Palermo	- Presidente
Dott. Luca Mercuri	- Giudice rel.
D.ssa Chiara Di Credico	- Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promossa con istanza n. 67-1/2023 PU da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. (C.F./ P.IVA 00884060526),
con sede in Siena, alla Piazza Salimbeni n. 3, con l'avv. Giordano Balossi (Pec:
giordano.balossi@milano.pecavvocati.it), come da procura in atti

contro

TASSONE MASSIMILIANO (C.F. TSSMSM68T14G388L), residente in
Catanzaro, alla Via Germaneto n. 175, non costituito

debitore resistente

§§§

Con ricorso depositato in data 23.11.23, il su indicato creditore ha presentato domanda per l'apertura della liquidazione controllata, ex artt. 268 e ss. del d.lgs. 14/2019 e ss.mm.ii. (CCII), del su indicato debitore, a fronte dell'omesso pagamento di crediti portati da decreto ingiuntivo n. 1340/2020 (n. 3121/2020 R.G.), con cui il



Tribunale di Siena ha ingiunto a Tassone Massimiliano (insieme alla *Transport Express* S.r.l. e in qualità di fideiussore della stessa), la somma di € 120.441,41 e titolo di canoni di leasing e spese insoluti, interessi di mora e canoni maturati e non fatturati, oltre agli interessi di mora contrattualmente pattuiti fino al saldo ed oltre alle spese della procedura di ingiunzione, credito poi trasfuso nella sentenza n. 720/2022 con cui, in parziale accoglimento dell'opposizione, il medesimo Tribunale ha revocato il d.i. ma condannato in solido *Transport Express* S.r.l. e Tassone Massimiliano al pagamento della medesima somma oltre agli interessi dal dovuto al saldo e alle spese di lite, per un totale intimato di € 149.538,46.

Il detto titolo, munito di formula esecutiva, è stato notificato al debitore, unitamente ad atto di precetto, con successivo tentativo di pignoramento mobiliare con esito negativo per mancato reperimento del debitore, portando quindi al ricorso *de quo*.

Dato atto che, presentato il ricorso, a seguito di fissazione dell'udienza di comparizione e di regolare notificazione del ricorso medesimo e del decreto di convocazione, parte resistente non si è costituita né ha presenziato alle udienze tenutesi.

Parte ricorrente è stata sentita alle udienze del 21.02.24 e del 17.04.24 con rinvii al fine di provvedere alla notificazione del ricorso e dei decreti di fissazione udienze; all'udienza del 05.06.24, verificata la correttezza del procedimento notificatorio, parte ricorrente ha insistito per l'apertura della procedura, nell'assenza di parte resistente.

Il Tribunale, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione del debitore, ha disposto l'acquisizione della documentazione inerente la situazione economico-patrimoniale di parte resistente di cui all'art. 42 CCII.

Acquisite le risposte degli enti interessati, all'ultima delle udienze sopra indicate il Giudice relatore si è riservato quindi di riferire al Collegio.

§§§

Sulla base degli atti di causa, il Tribunale osserva quanto segue.

In merito al contraddittorio tra le parti lo stesso si è correttamente instaurato, in quanto la notifica del ricorso e conseguente decreto di fissazione dell'udienza si è perfezionata, in data 10.05.24, ai sensi dell'art. 40, comma 8 CCII, a cura del creditore



precedente mediante notifica presso la Casa comunale della residenza del debitore e conseguenti formalità ivi previste; nonostante la validità della notificazione eseguita, il debitore non è comparso all'udienza, né si è costituito in giudizio.

Va al riguardo rimarcato che dalle medesime dichiarazioni fiscali presentate dal debitore e acquisite dal Tribunale risulta la medesima residenza presso la quale è stata fatta la notifica del ricorso e di decreti di fissazione dell'udienza.

Sussiste *ex art.* 27 CCI la competenza del Tribunale di Catanzaro, avendo il debitore la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Catanzaro (cfr. art. 27, III comma, lett. b).

L'art. 270, V comma, CCI consente, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – artt. 26 e ss. CCI).

Sussiste la legittimazione attiva del ricorrente in quanto lo stesso ha allegato e depositato i titoli esecutivi conseguiti e sopra indicati.

Ai fini della verifica della legittimazione del creditore istante a proporre ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione (art. 268 CCII), sulla base degli approdi giurisprudenziali già maturati in costanza del precedente art. 6 l.f. (cfr. Cass. n. 24309/2011, SS.UU. 23 gennaio 2013, n. 1521, Cass. n. 15346/2016 e n. 23420/2016), essendo assimilabile oggi l'apertura della liquidazione controllata, procedura liquidatoria minore basata sui medesimi presupposti della liquidazione giudiziale, il credito non necessita di riconoscimento con sentenza definitiva, ma deve essere incidentalmente accertato nei suoi elementi costitutivi (*an* e *quantum*), sì da risultare titolo legittimante il concorso: prospettandosi, cioè, in termini tali da consentire astrattamente la sua ammissione al passivo.

Anche in mancanza di contestazioni da parte del debitore, rimasto volontariamente contumace, deve ritenersi sussistere la legittimazione attiva del creditore.

Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto il debitore, persona fisica esercente attività di lavoro dipendente (come da dichiarazioni presentate), non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.



Dall'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che il ricorrente si trova in stato di insolvenza (inteso come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) *ex art. 2, I comma, lett. b) CCII*.

Infatti oltre al credito del ricorrente, è emerso altresì un indebitamento scaduto nei confronti degli enti finanziari, previdenziali e locali solo in parte soggetto a definizione agevolata pari ad oltre 20.000 euro.

Sul punto il Collegio rileva che, per giurisprudenza costante, la nozione di insolvenza accolta dal legislatore (prima all'art. 5 l.f. ora all'art. 2, comma 1, lett. b) del CCII) fa riferimento alla concezione c.d. finanziaria dell'insolvenza medesima, ovvero all'impossibilità da parte dell'imprenditore, oggi anche della persona fisica o del professionista, in via ormai irreversibile, di far fronte alle proprie obbligazioni con mezzi normali, oltre che nei termini previsti, cioè attraverso gli ordinari flussi di cassa producibili dall'attività svolta (qui non comprovati e quelli emergenti dalle dichiarazioni dei redditi sicuramente insufficienti) e/o attraverso il credito di cui il soggetto gode in ambito bancario o presso terzi (altrettanto non sussistente).

Ne deriva, tra l'altro, la normale irrilevanza dell'esistenza di immobilizzazioni materiali che notoriamente non sono agevoli da tradurre nella liquidità necessaria a far fronte all'indebitamento già scaduto o a scadere a breve termine.

Deve peraltro ritenersi che a nulla rilevi se vi sia stata o meno colpa nel determinare lo stato di insolvenza.

Sussiste pertanto anche il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del CCII.

La natura prettamente concorsuale della presente procedura, incentrata sui principi di universalità e generalità, produce lo spossessamento di tutti i beni del debitore esistenti nel suo patrimonio alla data di apertura della liquidazione, salvo che il Tribunale non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore a utilizzare alcuni di essi.

Al riguardo il Liquidatore nominato dovrà relazionare come in dispositivo.

Con riguardo alla durata della procedura, il CCI non contiene indicazioni analoghe a quelle già previste nella L. 3/2012 (artt. 14*quinquies*, IV comma e 14*undecies*): la



procedura va dunque chiusa una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché negli altri casi previsti all'art. 233 CCI (richiamato dall'art. 276), essendo specifico dovere del liquidatore accelerare l'attività di liquidazione, in particolare in caso di presenza nel patrimonio del ricorrente di azioni giudiziarie recuperatorie da intraprendere prima del decorso del triennio per l'esdebitazione. I debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti, per quanto sopra esposto, eccedono sicuramente la soglia di € 50.000,00 posta dall'art. 268, II co. CCII. Sussistono, in conclusione, tutte le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata di TASSONE MASSIMILIANO ai sensi degli artt. 1, 2, 27, 268 e 270 CCII.

PQM

Il Tribunale di Catanzaro,
visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata di **TASSONE MASSIMILIANO** (C.F. TSSMSM68T14G388L), nato in Pavia (PV) il 14.12.1968 e residente in Catanzaro, alla Via Germaneto n. 175;

nomina

Giudice Delegato il **Dr. Luca Mercuri**;

nomina

Liquidatore il **dott. Puccio Giovanni** (C.F.PCCGNN72P18B085K), con studio in Botricello (CZ), alla Via Nazionale, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con i contenuti di cui all'art. 270, III comma CCII;

avverte

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII;



che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 143 CCII, in merito alla legittimazione nei rapporti processuali, e di cui agli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e dell'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco contenete l'indicazione di tutti i creditori presso la Cancelleria;

assegna

ai creditori e ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCI;

dispone che il Liquidatore

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione *ex* art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito *web* del Tribunale di Catanzaro;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- provveda a spese del debitore alla trascrizione della sentenza presso i RR.II e al PRA ove sussistano beni immobili o mobili registrati nel patrimonio del debitore;
- depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore e della sua famiglia ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato;



- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione *ex* art. 272, II comma, CCI, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato, tenendo conto dell'esigenza di accelerare l'attività di liquidazione, in particolare in caso di presenza nel patrimonio del ricorrente di azioni giudiziarie recuperatorie da intraprendere prima del decorso del triennio per l'esdebitazione;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati avvisandoli che entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda di cui all'articolo 270, comma II, lettera d); in assenza di osservazioni, il liquidatore formerà lo stato passivo, depositandolo in cancelleria e disponendone l'inserimento nel sito *web* del tribunale, diversamente procederà secondo quanto indicato dai commi IV e V dell'art. 273 CCI;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e a copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione, nonché sulla sussistenza delle condizioni per l'esdebitazione del debitore ai sensi degli artt. 278 e ss. CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto *ex* art. 275, III comma CCI e a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura *ex* art. 276 CCI;

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinqüies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;



- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e a estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

ordina

al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore.

Si comunichi al Liquidatore.

Così deciso in Catanzaro, alla Camera di Consiglio del 03/07/2024.

Il Giudice Relatore

Dr. Luca Mercuri

Il Presidente

Dr. Rodolfo Palermo

